SENATO DELLA REPUBBLICA

— VI LEGISLATURA ————

(N. 64I-A)

RELAZIONE DELLA 3ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI)

(RELATORE RUSSO Luigi)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

di concerto col Ministro del Tesoro

e col Ministro della Difesa

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 DICEMBRE 1972

Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla Organizzazione idrografica internazionale, conclusa a Monaco Principato il 3 maggio 1967

Comunicata alla Presidenza il 2 aprile 1973

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Onorevoli Senatori. — L'Organizzazione idrografica internazionale ha lo scopo di promuovere la maggiore uniformità possibile delle carte e delle pubblicazioni nautiche.

Sorse a Monaco Principato nel 1967 in seguito alla trasformazione dell'ufficio idrografico internazionale, fondato nel 1921 con il compito di agevolare la navigazione nel mondo e di rendere più precise carte e pubblicazioni nautiche.

L'Organizzazione è composta dalla Conferenza idrografica internazionale e dall'ufficio idrografico internazionale, (Bureau), retto da un comitato di tre membri eletti di differenti nazionalità per la durata di cinque anni.

La Conferenza (art. V) fra l'altro dà direttive per i lavori ed il funzionamento dell'Organizzazione e procede all'elezione dei membri nel Comitato direttivo e del Presidente.

Essa, inoltre, si pronuncia sulle questioni di ordine tecnico ed amministrativo, approva i bilanci.

La Conferenza è composta dai rappresentanti dei Governi membri (art. VI) ed è convocata dal Bureau. Si riunisce in sessione ordinaria ogni cinque anni. Può essere convocata in sessione straordinaria a richiesta di un rappresentante dei Governi membri, oppure dal Bureau. Elegge il suo Presidente ed il Vice Presidente.

Ogni Governo membro dispone di un voto. Per quanto concerne l'elezione di membri del Comitato direttivo e del Presidente (art. V, lett. b), ogni Governo membro dispone di un numero di voti proporzionati al tonnellaggio delle flotte militari e mercantili possedute.

Quando la Conferenza non è riunita, il Bureau può consultare per corrispondenza su argomenti che riguardano attribuzioni tecniche dell'Organizzazione, i Governi membri.

La Conferenza si articola in Commissioni tra cui quella delle finanze che controlla la gestione finanziaria dell'Organizzazione.

Il Bureau si prefigge di assicurare un legame stretto e permanente tra i servizi idrografici nazionali, studia ogni questione attinente all'idrografia, diffonde i documenti che ritiene più utili, offre consigli a chi li richiede con speciale riguardo ai Paesi in via di sviluppo.

Estende inoltre ed agevola l'applicazione pratica delle conoscenze oceanografiche nell'interesse dei naviganti (art. VIII).

Il Bureau è composto dal Comitato di direzione e dal personale tecnico ed amministrativo necessari all'Organizzazione.

Il Comitato di direzione, composto di tre membri, dura cinque anni (art. X). Le lingue ufficiali sono il francese e l'inglese; lo spagnolo è ammesso nei lavori della Conferenza.

L'Organizzazione ha personalità giuridica (art. XIII). Le spese occorrenti all'Organizzazione provengono dalle contribuzioni ordinarie annuali dei Governi membri, in ragione del tonnellaggio posseduto.

Ogni Governo membro che si renda moroso per la durata di due anni, è privato dei vantaggi e delle prerogative previste dalla Convenzione, fino a quando non avrà saldato il debito e regolata la propria posizione (artt. XIV e XV).

Quando non si riesca a trovare una soluzione in eventuali contrasti di pareri nell'interpretazione ed esecuzione della Convenzione è previsto (art. XVIII) il deferimento ad un arbitro designato dalla Corte internazionale di giustizia.

Sono allegati alla Convenzione un Regolamento generale ed uno finanziario, ma non ne costituiscono parte integrante.

L'Organizzazione ha carattere consultivo e non ha alcuna ingerenza sui servizi idrografici dei Governi membri.

Le attività dell'Organizzazione rivestono carattere scientifico e tecnico e mon toccano le questioni di politica internazionale.

Hanno sottoscritto la Convenzione 41 Paesi tra cui nazioni con preminenti interessi navali dato lo sviluppo delle flotte di cui dispongono. La maggior parte di essi ha già notificato la Convenzione.

È augurabile pertanto che anche l'Italia accordi la ratifica ad una Convenzione che

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

molto opportunamente opera a favore della Organizzazione.

L'articolo III del disegno di legge prevede l'onere di lire 5.796.000 per l'esercizio finanziario 1973 ed attinge al capitolo 3066 dello stato di previsione del Ministero della difesa ed al capitolo corrispondente degli esercizi successivi.

Russo Luigi, relatore

PARERE DELLA 5° COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, PARTECIPAZIONI STATALI)

6 marzo 1973

La Commissione bilancio e programmazione comunica il proprio parere favorevole al disegno di legge, a condizione che, all'articolo 3, l'onere sia imputato all'esercizio 1973 anzichè 1972.

F.to COLELLA

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DISEGNO DI LEGGE

TESTO DEL GOVERNO

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione sull'Organizzazione idrografica internazionale, conclusa a Monaco Principato il 3 maggio 1967.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo XIX della Convenzione stessa.

Art. 3.

All'onere di lire 5.796.000 derivante dall'attuazione della presente legge, nell'esercizio finanziario 1972, si fa fronte mediante riduzione, per un pari importo, dello stanziamento del capitolo n. 3066 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per il detto esercizio e dei capitoli corrispondenti degli esercizi successivi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

Identico.

Art. 2.

Identico.

Art. 3.

All'onere di lire 5.796.000 derivante dall'attuazione della presente legge, nell'esercizio finanziario 1973, si fa fronte mediante riduzione, per un pari importo, dello stanziamento del capitolo n. 3066 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per il detto esercizio e dei capitoli corrispondenti degli esercizi successivi.

Identico.